LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 5

Estrazione del sale a scopi terapeutici

L'Amministrazione puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegarsi o vendersi, esclusivamente, a scopo igienico e curativo.

L'autorizzazione non sara' mai data a chi non provi di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

Su questi sali o miscele sara' dovuto dai produttori per tutto il cloruro sodico che contengono un diritto di monopolio pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

L'Amministrazione potra' sempre disporre che detti sali o miscele saline siano sofisticati col trattamento che riterra' opportuno e che sara' determinato da essa sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	II — Deroghe al monopolio di produzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-5-estrazione-del-sale-a-scopi-terapeutici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it